

Le ore di assistenza e di sostegno indicate nel PEI sono vincolanti (Ord. Trib. Marsala 14/4/2019)

Il **Tribunale civile di Marsala** il 14 aprile 2019 ha pronunciato, su ricorsi patrocinati dall'Avv. Maria Chiara Garacci, **due ordinanze sulla non discriminazione degli alunni con disabilità**, fondandosi sulla [sentenza a sezioni unite della Cassazione n° 5060/2017](#), confermando così la consolidata Giurisprudenza secondo la quale, **una volta indicato nel PEI il numero delle ore di assistenza e di sostegno, questo diviene vincolante per l'Amministrazione** tenuta ad erogare la prestazione.

Il **primo ricorso** riguardava la **richiesta al Comune di un assistente per l'autonomia e la comunicazione**, richiesta **disattesa** dal Comune che sosteneva non rientrare tale prestazione tra i propri doveri.

Eccepiva inoltre l'**incompetenza del Tribunale civile**, dal momento che la controversia avrebbe dovuto essere portata avanti al TAR e che la richiesta di un **provvedimento di urgenza fosse illegittima** poiché non sufficientemente motivata.

E' stato facile al **Tribunale civile** sulla base del ricorso **verificare la presenza in atti del PEI** dal quale risultava il numero di ore di assistenza richieste.

Inoltre sulla base dell'art. 13 comma 3 [l. n° 104/92](#) e di leggi siciliane **il Tribunale ha affermato che il Comune è tenuto ad erogare il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione**. Pertanto **l'inadempienza a tale obbligo costituisce discriminazione ai danni dell'alunno** con disabilità. Né il Comune può difendersi rifugiandosi dietro la scusa che non ha mezzi finanziari sufficienti, ostando a ciò la chiara costante Giurisprudenza della Corte costituzionale, ultima della quale la [sentenza n° 275/16](#), che dichiara **incomprimibile il diritto allo studio per motivi di bilancio** (vedi scheda AIPD n° 542. [Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio \(Corte Cost. 275/16\)](#)).

Segue quindi la condanna alle spese del Comune resistente.

La **seconda ordinanza** riguarda la **mancata assegnazione di un sufficiente numero di ore di sostegno**. Anche qui l'Ufficio scolastico regionale aveva **ridotto il numero di ore** assegnate motivando con **problemi di bilancio**.

In vero l'Istituto scolastico aveva assegnato all'alunno un docente per il **sostegno non specializzato**, essendo esaurite le graduatorie degli specializzati.

Anche in questo caso **il Tribunale ha condannato l'Amministrazione sulla base del PEI** nel quale era indicato il numero di 20 ore settimanali di sostegno ed inoltre ha ritenuto **esistente la discriminazione** ai sensi della [l. n° 67/06](#), **perché non è stato assegnato un docente specializzato**.

OSSERVAZIONI

L'Ordinanza relativa all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione **ribadisce l'obbligo dell'ente locale a fornire gli assistenti** richiesti e **nel numero di ore indicate nel PEI**.

L'Ordinanza sul sostegno è ancora più interessante perché non ammette neppure la scusante che manchino nelle graduatorie docenti specializzati.

Ciò dovrebbe **allertare il MIUR** che sta già subendo decisioni simili, proprio perché **c'è ancora una carenza di docenti specializzati** pari a circa **un terzo delle effettive necessità.**

L'Amministrazione dovrebbe predisporre un **serio piano di specializzazioni** in modo da colmare i vuoti di organici sia di diritto che di fatto,.

Occorrerà inoltre **potenziare la formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari** sulle didattiche inclusive, in modo che **essi possano prendersi pure cura del progetto inclusivo**, collaborando coi colleghi per il sostegno ai quali invece, specie nelle scuole secondarie, delegano totalmente la gestione di tale progetto.

Fonte:Salvatore Nocera

www.aipd.it